

Commercio, fiere e mercati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1028 del 16 aprile 2004

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 633 del 14 marzo 2003.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al testo della deliberazione della Giunta regionale n. 1902 in data 20 luglio, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 633 in data 14 marzo 2003, le modificazioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

(segue Allegato)

Allegato A alla DGR n. 1028 del 16 aprile 2004

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 1902 del 20 luglio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 633 del 14 marzo 2003.

PARTE II - Commercio su aree pubbliche

1. Esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni

Al comma 7, lettera b), dopo le parole “iscrizione più favorevole” sono aggiunte le seguenti parole:

“Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.”

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma 10 bis:

“Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei

posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.

Dopo il comma 10 bis è aggiunto il seguente comma 10 ter:

Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

PARTE III - Disciplina dei mercati

4. Trasferimento di mercati

Al comma 3, dopo le parole “attività di commercio su aree pubbliche” sono aggiunte le seguenti parole:

“Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.”

9. Fiere

Al comma 5, lettera b), dopo le parole “iscrizione più favorevole” sono aggiunte le seguenti parole:

“Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.”

Al comma 6, lettera c) dopo le parole “iscrizione più favorevole” sono aggiunte le seguenti parole:

“Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.”

PARTE IV - Monitoraggio

1. Monitoraggio del commercio su aree pubbliche

Al comma 2 le parole “Ogni tre mesi, e precisamente, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre,

ogni Comune invia alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati," sono sostituite dalle seguenti parole:

"Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Comune invia alla Regione e alla Camera di commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati nell'anno precedente,"

—————